



Deliberazione n. 2

ROMA CITTÀ PALESTRA

Premesso che lo sport costituisce uno strumento per attivare la coesione sociale, rivitalizzare le aree urbane degradate, dare impulso allo sviluppo economico locale;

Che lo sport non è più concepito come attività isolata, ma è aperto all'integrazione con tutti gli aspetti della vita urbana, con altre attività pianificate e spontanee, con l'educazione, la ricreazione e l'integrazione sociale;

Che lo sport costituisce uno strumento per la rigenerazione urbana in molte città europee;

Considerato che lo sport favorisce altresì l'interazione tra diversi gruppi, organizzazioni e istituzioni, diventando un punto di incontro nella città (*social meeting point*);

Che, da un punto di vista "sportivo", la creazione di distretti amplia la gamma delle possibilità di programmare eventi sportivi eterogenei (che non siano limitati a una sola attività sportiva), allargando il target di riferimento;

Che è necessario promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare sportivo o da adibire ad aree attrezzate, anche in collaborazione con il privato, dopo averne effettuato un censimento completo, tenendo conto anche di quanto fatto dai diversi soggetti che intervengono in materia;



Che è necessario sviluppare forme di cooperazione con l'associazionismo, le federazioni del CONI o altre forme di privato profit e non profit per la gestione delle aree integrate e dei c.d. distretti sportivi;

Che lo sport costituisce un beneficio per la comunità al di là del puro esercizio sportivo, grazie alla relazione con lo spazio pubblico, la visibilità degli impianti e delle aree, l'accessibilità a tutti i cittadini;

Che il miglioramento della funzionalità degli impianti sportivi e l'ampliamento della loro fruizione costituisce un importante investimento nel quadro della candidatura della città di Roma a ospitare i Giochi olimpici e paralimpici del 2024;

Considerato che l'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive;

Considerato che l'art. 8 del Testo unico sugli enti locali riconosce ai comuni, in virtù del principio di sussidiarietà, il compito di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

Considerato che l'art. 147 co. 4 del medesimo Testo unico riconosce agli enti locali la disciplina dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

Considerato che l'art. 90 co. 25 della legge finanziaria per il 2003 dispone che l'ente territoriale, ove non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, affidi la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni, delegando alle regioni la disciplina delle modalità di affidamento;



Considerato che l'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia riconosce come “oneri di urbanizzazione secondaria” quelli relativi agli interventi su impianti sportivi di quartiere e alle aree verdi di quartiere e prevede il pagamento della relativa quota all'ente comunale ai fini del rilascio della concessione edilizia;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, e in particolare il suo articolo 16;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n.10, *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*;

Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 15, *Testo unico in materia di sport*;



Visto l'art. 90 co. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*;

Visto il regolamento generale edilizio del comune di Roma (delib. 18 agosto 1934, n. 5261);

Visto il regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale (delib. C. C. n. 170 del 7 novembre 2002);

Che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to:

_____”;

Che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha attestato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzionalità dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to:

_____;

Che in data _____ il Dirigente _____ della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti



dell'art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to:

_____”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo unico degli enti locali;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di adottare il “Regolamento per la programmazione e la gestione del patrimonio sportivo di Roma Capitale” come da Allegato 1 alla presente deliberazione.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SPORTIVO DI ROMA CAPITALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la programmazione e la gestione del patrimonio sportivo in modo integrato nelle aree verdi attrezzate o da attrezzare di Roma Capitale, con particolare riferimento alle zone periferiche.
2. Esso disciplina altresì le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, delle aree attrezzate e delle aree integrate, denominate Distretti sportivi.
3. Il presente regolamento disciplina altresì la procedura per l'individuazione della modalità di gestione, i canoni e le tariffe da applicare, nonché i relativi controlli che l'amministrazione deve effettuare.

Art. 2 - Finalità

La presente disciplina è finalizzata a:

- a) valorizzare lo sport quale strumento di integrazione sociale, soprattutto nelle aree periferiche, e di sviluppo delle attività motorie all'aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione del verde naturale di Roma Capitale;
- b) promuovere l'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione e sviluppo psico-fisico della personalità umana, e non soltanto come espressione di agonismo o di spettacolo sportivo;



- c) verificare gli impianti sportivi e/o le aree verdi attrezzate o da attrezzare esistenti e potenziarli, realizzare nuove attrezzature sportive integrate con le aree verdi di Roma Capitale, nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali;
- d) promuovere la formazione di Distretti sportivi, intesi come *hub* multifunzionali, in grado di attrarre un pubblico eterogeneo e di porsi come *driver* della rigenerazione urbana e della riqualificazione dei quartieri;
- e) sviluppare forme di cooperazione con l'associazionismo, le federazioni del CONI o altre forme di privato non profit per la gestione delle aree integrate e dei c.d. distretti sportivi;
- f) promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare sportivo o da adibire ad aree attrezzate, anche in collaborazione con il privato.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Attività sportiva*: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo che si può svolgere in un impianto sportivo, in un'area verde attrezzata o in un distretto sportivo di Roma Capitale;
- b) *Impianto sportivo*: il luogo specifico opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- c) *Aree verdi attrezzate*: aree parchi e giardini attrezzati o da attrezzare destinati, anche solo parzialmente, alla pratica di una o più attività sportive;
- d) *Distretto sportivo*: area territoriale (comprendente anche più municipi) di Roma Capitale utilizzata quale strumento di rigenerazione urbana, capace di riattivare la



coesione sociale, rivitalizzare le aree urbane degradate, dare impulso allo sviluppo economico locale;

- e) *Canone*: importo che Roma Capitale riceve dal concessionario di impianti sportivi o delle aree attrezzate o integrate di Roma Capitale;
- f) *Tariffe*: le somme corrisposte al gestore dall'utente per l'esercizio di una disciplina sportiva presso l'impianto sportivo l'area attrezzata e/o integrata di Roma Capitale, secondo le tabelle determinate dall'Amministrazione Capitolina ed esposte presso gli impianti stessi.

Art. 4 - Classificazione

1. Gli impianti sportivi e le aree attrezzate si distinguono in impianti di competenza comunale e municipale, in relazione, rispettivamente, all'interesse che assolvono, se generale della città o con specifico riferimento al singolo municipio.
2. Gli impianti sportivi e le aree attrezzate (o da attrezzare) altresì si distinguono in:
 - a) impianti e aree verdi attrezzate (o da attrezzare) a rilevanza economica: sono gli impianti e aree atti a produrre un utile anche attraverso lo sfruttamento economico di spazi per attività ricreative e commerciali di vario genere, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico;
 - b) impianti e aree verdi attrezzate (o da attrezzare) senza rilevanza economica: sono gli impianti strutturalmente privi di spazi accessori, dedicati ad attività commerciali e ricreative, che conseguono introiti esclusivamente da attività sportive;
 - c) impianti e aree verdi attrezzate (o da attrezzare) a potenziale rilevanza economica: sono gli impianti e le aree verdi strutturalmente privi di spazi accessori, che potrebbero però essere adibite anche ad attività commerciali.



Art. 5 - Piano per “Roma città palestra”

1. La Giunta capitolina, su proposta dei dipartimenti competenti, sentiti i pareri dei municipi interessati, provvede a elaborare un piano per "Roma città palestra", nel rispetto del presente regolamento.
2. A tal fine, la Giunta dà mandato ai dipartimenti e ai municipi interessati di:
 - a) verificare la quantità e la qualità, nonché la rilevanza economica o non, di impianti sportivi esistenti e aree verdi attrezzate o da attrezzare per lo sport nel territorio di Roma Capitale;
 - b) verificare la possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi o aree attrezzate (di rilevanza economica o non), soprattutto nelle aree periferiche della città;
 - c) verificare la possibilità di attivare forme di collaborazione in rete con palestre o locali adibiti allo sport all'interno degli istituti scolastici comunali o statali e/o con palestre private;
 - d) verificare le attuali gestioni pubbliche e private degli impianti sportivi e delle aree integrate, mettendo in evidenza soprattutto termini di scadenza ed eventuali illegittimità nelle concessioni;
 - e) identificare, ove possibile e in via preferenziale nelle zone periferiche, aree territoriali (comprendenti anche più municipi) di Roma Capitale nelle quali possano essere messi in rete integrata impianti sportivi, aree verdi attrezzate o da attrezzare, palestre scolastiche ad uso pubblico, nonché, eventualmente, palestre private per lo sviluppo di veri e propri distretti sportivi;
 - f) dettare linee di indirizzo sulle modalità di aggiudicazione e di gestione dei singoli impianti aree o distretti, sui canoni di concessione e sulle tariffe da applicare agli utenti;



g) verificare lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle aree attrezzate o da attrezzare.

Art. 6 - Il Distretto sportivo

Il Piano per “Roma città palestra” sarà strutturato in distretti sportivi, così come definiti all'articolo 3, lett. d) e individuati ai sensi dell'articolo 5, co. 2, lett. e).

Art. 7 - Modalità di gestione

1. La gestione degli impianti, delle aree e dei distretti sportivi individuati nel Piano di cui all'art. 5 del presente regolamento è affidata dall'Amministrazione a soggetti privati nel rispetto del D. lgs. n. 50 del 2016.
2. In particolare, ciascuna amministrazione coinvolta, d'intesa con i municipi interessati, e sulla base degli indirizzi indicati nel Piano, determina di attivare procedure di evidenza pubblica per la gestione degli impianti e delle aree integrate, nonché dei Distretti sportivi.
3. È prevista la possibilità di prorogare gestioni ancora attive solo nel rispetto della legislazione vigente e in caso di necessità debitamente motivate dall'amministrazione.
4. È prevista la possibilità di affidare la gestione in via diretta a federazioni iscritte al CONI, motivando tale modalità di affidamento e, in particolare, in caso di assenza di altri soggetti idonei.

Art. 8 - Canone e tariffe applicabili



Una commissione appositamente istituita presso i Dipartimenti competenti stabilisce i canoni per i concessionari e le tariffe per gli utenti da applicare in relazione ai seguenti elementi:

- a) Tipologia dell'impianto, dell'area o del tipo di Distretto sportivo;
- b) Tipologia di attività che è possibile svolgere all'interno del singolo impianto o in più impianti o aree integrate;
- c) Ubicazione e accessibilità degli impianti e delle aree e dei distretti sportivi, con particolare attenzione per le zone periferiche o svantaggiate;
- d) Potenziale volume d'affari o storico gestionale e relativi costi di esercizio;
- e) Potenziale di rigenerazione urbane degli impianti, delle aree e dei distretti sportivi;
- f) Stato manutentivo degli impianti

Art. 9 - Monitoraggio

1. La Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento provvede anche al monitoraggio e al controllo sulla corretta esecuzione dei contratti stipulati con i soggetti gestori.
2. Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell'Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita effettua controlli e ispezioni per verificare la corretta applicazione delle tariffe ai singoli utenti e il libero accesso e attiva gli strumenti di risoluzione previsti dalle convenzioni concluse in virtù dell'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 10 - Osservatorio per “Roma città palestra”



1. E' istituito l'Osservatorio "Roma città palestra", finalizzato a monitorare l'erogazione di flussi finanziari, di fonte europea, nazionale e regionale, rivolti alla promozione dello sport e alla manutenzione degli impianti o delle aree verdi attrezzate.
2. L'Osservatorio, presieduto da un'autorevole personalità nel campo dello sport, è nominato dal Sindaco e composto in maniera paritaria da rappresentanti dei dipartimenti interessati e da esponenti del mondo associativo e imprenditoriale coinvolti nella gestione del patrimonio sportivo ai sensi del presente regolamento.
3. L'Osservatorio effettua un *report* annuale anche sull'efficacia dei distretti sportivi rispetto agli obiettivi di rigenerazione urbana e inclusione sociale in base a indicatori quali:
 - a) il riuso e la riqualificazione degli spazi sportivi già esistenti;
 - b) la riqualificazione e lo sviluppo economico e sociale del quartiere (nascita di nuovi servizi e attività commerciali, ludiche, residenziali e culturali in prossimità dei distretti sportivi);
 - c) il coinvolgimento di associazioni e comitati di quartiere in eventi e iniziative sportive;
 - d) la partecipazione dei cittadini (numero e profilo degli utilizzatori);
 - e) la soddisfazione degli utilizzatori rispetto alla gestione dei distretti.

Art. 11 - Disciplina transitoria

Sino all'aggiudicazione delle nuove procedure di evidenza pubblica, rimangono attive le concessioni in essere, salvo la possibilità di risolvere o recedere i contratti già stipulati, in quanto illegittimi, ed effettuare un nuovo affidamento in via diretta,



per un periodo transitorio e sino all'aggiudicazione della nuova procedura, a comitati di quartiere e associazioni o persone fisiche.

Art. 12 - Abrogazioni

Il presente regolamento abroga il regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale solo con riferimento alle parti incompatibili.

Hanno lavorato all'elaborazione di questa delibera Nadia Nur, Manuela Veronelli e Giovanni Zannola